

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BLOISE, ARNONE, CASTELLACCIO e BARDI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 FEBBRAIO 1969

Nuove norme per il conferimento degli incarichi e delle supplenze nella scuola secondaria di primo e secondo grado

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge che viene presentato all'esame del Parlamento mira ad apprestare strumenti nuovi e più validi per disciplinare la materia degli incarichi e delle supplenze nella scuola media di primo e secondo grado.

In linea generale va ricordato che è ormai necessario ed urgente provvedere acchè all'inizio di ogni anno scolastico sia evitato quel disordine grave accertato negli ultimi tempi come conseguenza di insufficienti od inadeguate misure disciplinanti la materia dei conferimenti degli incarichi.

Le soluzioni suggerite costituiscono, è vero, solo una parziale risposta ai problemi del momento, ma intanto è opportuno cogliere questa occasione per provvedere — sia pure in parte — alle attuali necessità, rimanendo impregiudicate soluzioni meglio articolate in occasione della riforma del calendario scolastico.

Nel merito degli articoli va osservato che l'articolo 1 prevede che tutti gli incarichi annuali, anche per spezzoni di orario, siano di competenza del Provveditore agli studi, salvo quanto disposto dal successivo arti-

colo 7. Il conferimento degli incarichi avviene sulla base di due distinte graduatorie, la prima comprendente i professori abilitati e la seconda quelli privi di titolo di abilitazione.

Ai sensi dell'articolo 3 del disegno di legge il servizio valutabile è tutto quello effettivamente prestato con il possesso del titolo di studio. Non conta, secondo il disegno di legge, il limite di dieci anni di servizio valutabile.

Un punteggio preferenziale, infine, è previsto a favore di quegli aspiranti che hanno titolo specifico.

Le nomine del provveditore vengono effettuate in conformità delle proposte della Commissione composta ai sensi dell'articolo 2 del disegno di legge.

La novità maggiore è rappresentata dall'efficacia della nomina, che è appunto a tempo indeterminato.

Ciò dovrebbe finalmente evitare la girandola degli spostamenti annuali dei professori non di ruolo, con gravissimo pregiudizio del servizio scolastico.

L'articolo 5, d'altra parte, prevede i casi di cessazione di efficacia della nomina. Per il personale che rimane privo di posto sono previste ai sensi dell'articolo 6 tutte quelle garanzie che mirano in concreto — e fino al limite delle effettive possibilità — ad evitare un avvilente fenomeno di disoccupazione.

Sia ben chiaro, tuttavia, che in tutti i casi gli aspiranti ad incarico forniti di abilitazione sono preferiti a quelli privi di tale titolo di qualificazione professionale.

Anche importante e nuovo è il contenuto dell'articolo 8 del disegno di legge che prevede l'estensione ai professori non di ruolo del trattamento stabilito agli articoli 7, 8, 9 della legge 28 luglio 1961, n. 831.

Si tratta semplicemente di ciò: riconoscimento del diritto agli scatti biennali nel coefficiente iniziale di stipendio; estensione dell'assistenza « Kirner »; trattamento di quiescenza a carico dello Stato.

L'articolo 9 prevede l'estensione delle norme relative agli incarichi ai maestri laureati di ruolo.

Infine l'articolo 10 disciplina la materia dei ricorsi prevedendo la istituzione di una commissione nazionale di 2^a istanza. Ciò

sembra davvero necessario perchè molti professori non hanno la possibilità di adire il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale. In ogni caso, con i limiti temporali previsti dall'articolo 10, una decisione di appello sembra proprio opportuna. Ovviamente, se si avrà cura di qualificare la predetta commissione di 2^a istanza chiamandone a fare parte professori e presidi molto qualificati ed esperti di legislazione scolastica, il risultato che potrà essere conseguito sarà molto utile.

Le decisioni della commissione di 2^a istanza hanno carattere di atto amministrativo definitivo. Pertanto restano impregiudicate tutte le garanzie previste dalla legge.

In conclusione, senza pregiudicare soluzioni ancora più radicali, sembra opportuno modificare la materia secondo le linee sopra indicate, rispondendo così, prima ancora che ad una rivendicazione della categoria dei professori interessati, ad una esigenza oggettiva: mettere un maggior ordine nella scuola e renderla funzionante agli inizi di ogni anno scolastico, risolvendo in pari tempo il problema di una diversa qualificazione del rapporto di impiego dei professori non di ruolo.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

(Conferimento delle nomine)

A partire dal 1° ottobre 1969 le nomine per gli incarichi di insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado sono conferite dai Provveditori agli studi sulla base di graduatorie provinciali compilate dalla Commissione per gli incarichi istituita presso ogni Provveditorato per tutti i posti corrispondenti a cattedra e per i posti con orario che non dia diritto a trattamento di cattedra.

Art. 2.

(Composizione della Commissione)

La Commissione per gli incarichi è composta:

- a) da un preside, nominato dal Provveditore agli studi, in qualità di presidente;
- b) da un funzionario della carriera direttiva o di concetto del Provveditorato agli studi;
- c) da professori di ruolo, da professori incaricati, da insegnanti tecnico-pratici, proposti dai sindacati che organizzano i professori non di ruolo su scala nazionale, nella proporzione di uno ogni cinquecento domande, se il numero complessivo delle domande non è superiore a cinquemila; e di uno ogni cinquemila o frazione non superiore a mille, se il numero complessivo predetto è superiore a cinquemila. In nessun caso la presenza dei rappresentanti dei professori potrà essere inferiore ad otto.

La Commissione dura in carica tre anni; ma è ammessa la sostituzione dei membri che per qualsiasi motivo non possano più partecipare ai lavori della Commissione.

Art. 3.

(Formazione delle graduatorie)

Per ciascun insegnamento o gruppo di insegnamenti la Commissione compila due graduatorie;

a) graduatoria degli aspiranti ad incarico che siano in possesso di abilitazione valida per l'insegnamento richiesto;

b) graduatoria degli aspiranti privi di abilitazione specifica, ma che siano in possesso di titolo di studio che consenta l'ammissione all'esame di abilitazione all'insegnamento richiesto. Agli aspiranti provvisti di titolo specifico viene assegnato un punteggio preferenziale.

Gli anni di servizio valutabili ai fini della compilazione delle graduatorie sono tutti quelli effettivamente prestati con il possesso del titolo di studio richiesto.

Art. 4.

(Utilizzazione delle graduatorie)

Le nomine sono conferite dal Provveditore agli studi, in conformità con le proposte della Commissione, in primo luogo utilizzando la graduatoria di cui alla lettera a) e successivamente la graduatoria di cui alla lettera b) dell'articolo precedente.

Gli insegnanti che hanno acquisito la stabilità ai sensi delle leggi 3 agosto 1957, numero 744, e 25 gennaio 1960, n. 11, hanno la precedenza assoluta.

Sono salve le disposizioni di leggi vigenti in materia di riserva di posti.

Art. 5.

(Durata degli incarichi)

Le nomine conferite dal Provveditore agli studi sono a tempo indeterminato. L'efficacia della nomina cessa unicamente in tutti i casi previsti dalle leggi vigenti ed inoltre per assegnazione provvisoria del posto a professore di ruolo, fatto salvo il diritto al preavviso.

Art. 6.

*(Aggiornamento delle graduatorie
e nuove nomine)*

L'aggiornamento delle graduatorie avviene annualmente a cura della Commissione per gli incarichi, a richiesta degli interessati, secondo le modalità che saranno stabilite con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione.

Prima di procedere a nuove proposte di nomina, la Commissione deve proporre la sistemazione di quegli incaricati che, per una delle cause richiamate all'articolo 5 siano rimasti senza incarico o siano utilizzati per un orario ridotto. La sistemazione potrà avvenire anche in provincia diversa.

In ogni caso gli aspiranti forniti di abilitazione all'insegnamento hanno la precedenza su quelli privi del titolo di abilitazione.

Qualora, per mancanza di posti, non sia possibile provvedere alla sistemazione di tutti gli insegnanti già incaricati a tempo indeterminato, cesseranno di produrre i loro effetti le nomine degli insegnanti che occupano gli ultimi posti delle graduatorie provinciali, a partire dall'ultimo nominato.

Art. 7.

*(Incarichi e supplenze
conferiti dai capi di istituto)*

I capi di istituto possono conferire incarichi annuali solo dopo che sia esaurita la graduatoria provinciale corrispondente all'insegnamento per il quale viene disposta la nomina.

I capi di istituto provvedono inoltre al conferimento delle supplenze temporanee.

Art. 8.

*(Trattamento in favore degli insegnanti
incaricati)*

Con l'entrata in vigore della presente legge a tutti gli insegnanti incaricati spetta il trattamento economico del professore di

ruolo all'inizio della carriera. Ad essi, inoltre, si applicano le disposizioni stabilite dagli articoli 7, 8 e 9 della legge 28 luglio 1961, n. 831 e successive modificazioni.

Art. 9.

(Insegnanti elementari di ruolo laureati)

Le norme contenute nella presente legge si applicano anche nei confronti degli insegnanti elementari di ruolo i quali siano forniti di titolo di abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie o che siano in possesso di laurea.

Essi sono compresi, a domanda, nelle graduatorie provinciali degli aspiranti abilitati o, rispettivamente, in quella degli aspiranti privi di abilitazione.

Se conseguono la nomina essi si considerano comandati nel posto assegnato dalla nomina.

Il comando cessa di avere efficacia nel momento in cui la nomina avrà cessato di produrre i propri effetti.

Art. 10.

(Ricorsi)

Avverso la collocazione in graduatoria ed avverso gli atti di nomina del Provveditore e dei capi di istituto è ammesso ricorso alla Commissione di prima istanza istituita presso ogni Provveditorato agli studi. La Commissione è così composta:

- a) un preside nominato dal Provveditore agli studi, in qualità di presidente;
- b) sei professori, dei quali quattro di ruolo, un incaricato abilitato ed un insegnante tecnico-pratico.

Le decisioni sui ricorsi devono essere adottate entro 15 giorni dalla data di notifica del ricorso e devono essere notificate agli interessati entro 5 giorni.

Avverso le decisioni della Commissione di prima istanza è ammesso ricorso alla Commissione di seconda istanza istituita presso il Ministero della pubblica istruzione entro 10 giorni dalla data di notifica.

La Commissione di seconda istanza è così composta:

- a) un ispettore centrale, in qualità di presidente;
- b) quattro professori di ruolo e due presidi, uno di prima categoria ed uno di seconda categoria.

La nomina dei professori e dei presidi è di competenza del Ministro della pubblica istruzione su designazione dei sindacati che organizzano su scala nazionale i professori non di ruolo.

La Commissione dura in carica tre anni.

Le decisioni della Commissione devono essere adottate entro 30 giorni dalla notifica del ricorso e devono essere notificate ai ricorrenti entro 10 giorni.

Le decisioni della Commissione sono atti definitivi a tutti i fini di legge.

Art. 11.

(Norme finali)

Il 30 settembre 1969 cessano di avere efficacia gli incarichi di insegnamento conferiti ai sensi della legge 28 luglio 1961, n. 831.

Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con la presente legge.